

Risoluzione Ministero Attività Produttive. Prot N. 512040 del 19/6/2002

Oggetto: Esercizio Autorizzato ai Sensi della Legge 25 agosto 1991, n.287, alla Somministrazione di Alimenti e Bevande di Tipologia B, con Richiesta di Abbinamento di Autorizzazione di tipo A – Quesito.

Con la nota a margine indicata codesto Comune chiede di conoscere, nel caso di un esercizio autorizzato, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.287, alla somministrazione di alimenti e bevande di tipologia *b*, “... se sia lecito l’abbinamento...” a tale attività di una “...autorizzazione stagionale di tipo *a* (...)”.

Al riguardo, preliminarmente, si precisa quanto segue.

La legge anzidetta reca la disciplina concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; pertanto, in virtù di tale normativa, per le attività riferite in oggetto, l’autorizzazione è rilasciata sulla base di parametri numerici stabiliti per l’intero territorio comunale, o per zone del medesimo, e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, che sono elencati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 5, comma 1, della legge n. 287/91 e che possono svolgere la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il comma 6 del predetto art. 5, poi, dispone che “...E’ consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di

legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all’articolo 3”.

In conseguenza di detta ultima disposizione, pertanto, la coesistenza nello stesso locale di un’autorizzazione di tipo *a* e di tipo *b* è legittima.

Comunque, relativamente allo specifico quesito formulato da codesto Comune, si osserva che, ove non ci sia disponibilità di autorizzazioni di tipologia *a*, qualora il provvedimento comunale di adozione dei parametri lo prevedesse, è possibile rilasciare l’autorizzazione stagionale di tipo *a* richiesta, permettendo, in tal caso, l’abbinamento delle due attività.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Antonio CINTI)

note
